

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE n. 301

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno

OGGETTO: *sentenza 192 del 2024 della Corte Costituzionale, quali sono le intenzioni della Giunta?*

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- L'articolo 116 della Costituzione Italiana, terzo comma, afferma che "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata";
- l'articolo 117 della Costituzione Italiana definisce quali sono le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, così come per quanto riguarda le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
- sempre l'articolo 117 della Costituzione Italiana afferma che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato" e che "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia";
- la Legge n. 86 del 26 giugno 2024 "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca delle stesse,

nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;

- con la Sentenza 192 del 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in tutto o in parte:
 - dell'art. 1, comma 2, della legge 26 giugno 2024, n. 86,
 - dell'art. 2, comma 1, terzo periodo, della legge n. 86 del 2024,
 - dell'art. 2, comma 2, della legge n. 86 del 2024,
 - dell'art. 3 della legge n. 86 del 2024,
 - dell'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024,
 - dell'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge n. 86 del 2024,
 - dell'art. 8, comma 2, della legge n. 86 del 2024,
 - dell'art. 9, comma 4, della legge n. 86 del 2024,
 - dell'art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024,
 - dell'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 26 giugno 2024, n. 86 "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" ha raccolto oltre 1.200.000 firme;
- con la Sentenza 10 del 2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024, rilevando che l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari e che ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore e che inoltre il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull'autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull'art. 116, terzo comma, della Costituzione, il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale.

Considerato che:

- la Regione Piemonte ha chiesto l'autonomia su tutte le 23 materie previste dalla legge e ha chiesto maggiori poteri su gran parte delle 13 materie già indicate dalla precedente Amministrazione;
- il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore all'Autonomia Enrico Bussalino hanno firmato una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, in cui si chiede sul tema dell'Autonomia differenziata la riapertura del dialogo costruttivo e proficuo avviato dal 2018 per migliorare l'efficienza amministrativa e rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei cittadini e delle imprese;
- nella suddetta lettera si proponeva anche la costituzione di un tavolo negoziale per discutere le modalità di attuazione e le tempistiche della riforma, con particolare attenzione alle materie in cui non è prevista la determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in conformità con la legge n. 86 del 2024;
- le trattative con il Governo sulle materie non LEP sono iniziate nel Luglio del 2024 e non è dato sapere quale sia stato l'esito di queste;
- nel Settembre 2024 la Giunta regionale ha approvato una delibera che ha autorizzato la costituzione in giudizio dinnanzi alla Corte Costituzionale a seguito dei ricorsi presentati dalle Regioni Puglia e Sardegna con richiesta della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera legge n. 86 del 2024.

Interroga il Presidente della Giunta Regionale,

per sapere, dato che in coerenza con quanto previsto dalla sentenza 192/2024 della Corte Costituzionale, il Ministro competente ha chiesto alle Regioni che hanno attivato l'art. 116 terzo comma della Costituzione di specificare se le loro richieste siano ancora giustificate alla luce del principio di sussidiarietà, se la Giunta Regionale abbia già riproposto le proprie richieste adeguandole ai principi enucleati dalla Corte Costituzionale e se sì con quali modalità.